



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

**Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise**

Il Provveditore

Settore delle Relazioni Sindacali

Alle OO.SS. Regionali Lazio

SAPPe

OSAPP

UILPA Polizia Penitenziaria

SiNAPPe

USPP

FSA CNPP



m\_dg.DAPPR20.08/02/2019.0012173.U

**OGGETTO:** Gravissime violazioni dei principi di norma previsti in materia di relazioni sindacali. Comunicato sindacale congiunto.

Preso atto del contenuto della nota congiunta a firma di codeste OO.SS., datata 08.02.2019, in primo luogo, si precisa che l'accordo del 2008 non è superato, dal momento che l'UST era già ubicato presso il Polo logistico di Rebibbia, peraltro tale sede già risulta menzionata nel citato accordo.

Si osserva che il richiamato art. 24 co. 5 lettera c) del D.P.R. 164/02 riporta l'identico contenuto dell'art. 1, co. 3 lettera c) dell'A.N.Q.

La disposizione deve essere necessariamente combinata con quanto disciplinato dall'art. 8 co. 4 e 5 del predetto A.N.Q., laddove demanda alla contrattazione decentrata la possibilità di articolare i servizi su turni diversi, ma esclusivamente nell'ambito di una organizzazione del lavoro su sei e su cinque giorni lavorativi e non, quindi, di un'articolazione dell'orario di lavoro individuale a giorni alterni.

E' il caso di precisare che per "turni di servizio" deve intendersi la funzionalità del servizio stesso, all'interno del quale il personale espleta il proprio "orario di lavoro" giornaliero e settimanale.

Tale principio trova perfetta corrispondenza nell'ambito dell'art. 8 co. 4, laddove viene individuata la tipologia dell'orario di lavoro, individuale, di 6 ore come



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

**Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise**

Il Provveditore

Settore delle Relazioni Sindacali

articolazione cui tendere. Peraltro il medesimo art.8 al comma 3 dell' A.N.Q. demanda all'autorità dirigente la realizzazione delle tipologie di orario di lavoro ai sensi dell'art.12 comma 4 del DPR n.395/95.

L'accordo del 2008 è conforme a questi principi giuridici, dal momento che ha stabilito l'orario di servizio dei vari posti, orario di servizio che per la Portineria è di 12 ore dal lunedì al venerdì e di 7 ore il sabato, e all'interno dell'orario di servizio poi sono stati individuati gli orari di lavoro del personale.

Inoltre, si osserva che la possibilità di prevedere l'orario settimanale articolato a giorni alterni, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, trova puntuale disciplina esclusivamente all'interno del D.P.R. 170/07, a seguito del quale non è stato emanato un successivo A.N.Q., che solitamente rappresenta la specifica declinazione delle prerogative contrattuali, disciplinando la concreta attuazione degli istituti recepiti nel D.P.R.

Nell'auspicare la ripresa delle relazioni sindacali, si informa che è stata predisposta la convocazione delle OO.SS. sulla struttura organizzativa, competenze ed organici del Nucleo Traduzioni Cittadino di Roma e Nucleo Provinciale di Frosinone e che nella prima giornata di riunione verrà effettuata una disamina della questione interpretativa giuridica qui esplicita.

Cordiali saluti.

Il Provveditore  
Dott.ssa Cinzia Calandrino